

**Legge regionale 30 aprile 1990, n. 37 (BUR n. 34/1990)
(Novellazione)**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1986, N. 14
"ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER LA
GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"**

**Art. 1 - Modifica all'art. 11 della legge regionale 8 aprile 1986,
n. 14.**

1. L'art. 11 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 14 è così
sostituito:

"Art. 11 - Organico del personale dell'Esu di Venezia.

1. L'organico del personale dell'Ente per la gestione del diritto
allo studio universitario per la provincia di Venezia è il seguente:

Qualifiche funzionali	Numero posti
Dirigente generale	01
Dirigente	03
Funzionario	07
Istruttore direttivo	10
Istruttore	10
Collaboratore professionale	16
Esecutore	48
Operatore	03
Ausiliario	01
Addetto alle pulizie	01
Totale 100	

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'ente farà fronte con i
propri mezzi di bilancio.

SOMMARIO

Art. 1 - Modifica all'art. 11 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 14.Errore:
sorgente del riferimento non trovata

Art. 2 - Norma finanziaria.Errore: sorgente del riferimento non trovata